

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1961

(75^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

Disegni di legge:

« Norme interpretative ed integrative della legge 6 marzo 1958, n. 199, relativa alla devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare » (1503) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	Pay.	995
PELLEGRINI		995
SALARI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste		995

« Riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi » (1624) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, ff. relatore	987, 989, 994
BUSONI	994
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno	989, 994
GIANQUINTO	989

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Baracco, Battaglia, Busoni, Caruso, Ferrari, Gianquinto, Lepore, Nenni Giuliana, Pagni, Pellegrini, Schiavone, Secchia, Zampieri, Zannoni e Zotta.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Bisori e per l'agricoltura e le foreste Salari.

FERRARI, ff. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi » (1624) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, ff. relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli del per-

sonale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza per malattia del relatore, senatore Picardi, se non si fanno osservazioni, farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

Il provvedimento sottoposto al nostro esame ha formato oggetto di ampia ed elaborata discussione da parte della II Commissione della Camera dei deputati che lo ha approvato.

Ha per contenuto la revisione ed il riordinamento delle carriere direttive e di concetto del personale dei servizi antincendi: revisione e riordinamento che costituivano da tempo una necessità più che sentita.

Erano infatti da considerarsi come superati ed assolutamente insufficienti gli organici previsti dalla legge 27 dicembre 1941, numero 1570: di qui l'opportunità di adeguare i ruoli stessi alle effettive necessità dei servizi.

Infine s'impondeva e s'impone in modo inderogabile l'obbligo di provvedere all'accoglimento delle aspirazioni degli ufficiali che da tempo e legittimamente reclamano uno sviluppo di carriera che tenga nel debito conto la specialità tecnica, l'importanza delle funzioni, e dei rischi che queste comportano, al fine di addivenire ad un congruo adeguamento con le carriere tecniche delle altre Amministrazioni dello Stato.

È nota a tutti la grave situazione che si è venuta a determinare nelle Amministrazioni statali a causa della mancata immissione nei ruoli di giovani, soprattutto nelle carriere cosiddette tecniche.

Nella relazione ministeriale illustrativa del disegno di legge, tale problema viene affrontato e si osserva che le ragioni per cui i giovani ingegneri affluiscono in numero così esiguo alle carriere direttive dei servizi antincendi possono così riassumersi:

a) tale carriera, che pur presenta rischi e pericoli di gran lunga superiori a quelli di ogni altra carriera tecnica delle Amministrazioni dello Stato, non assicura quel minimo sviluppo a cui pervengono normalmente gli

ingegneri in tutte le altre carriere tecnico-amministrative;

b) la enorme difficoltà dello sviluppo delle carriere è aggravata ulteriormente ove si tenga conto dei perentori e più bassi limiti di età per il collocamento a riposo degli ufficiali dei vigili del fuoco nei confronti dei limiti stabiliti per il personale delle altre Amministrazioni consimili;

c) occorre infine ricordare che, dati i più bassi limiti di età stabiliti per il collocamento a riposo di ufficio, molti impiegati rischiano di essere collocati in pensione senza aver conseguito nemmeno una promozione.

A queste considerazioni il vostro relatore ritiene di poterne aggiungere una quarta e forse la più importante: il trattamento economico corrisposto dallo Stato deve ritenersi inadeguato ed insufficiente, specie se si pone mente alle condizioni economiche più allettanti che offre l'industria nei suoi vari settori e la libera professione.

Circa l'opportunità di un congruo aumento dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale tecnico fa d'uopo tener presente la circostanza che con l'ultima legge concernente il riordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'organico dei sottufficiali e vigili del fuoco, ora personale statale, è stato portato da 3.294 quale era secondo l'organico stabilito dal regio decreto 16 marzo 1942, numero 700, a 8.000 unità oltre a 2.000 vigili volontari ausiliari di leva.

Pertanto, mentre l'organico dei vigili è stato quasi triplicato, quello degli ufficiali è rimasto ancora quello stabilito dalla legge n. 1570 del 1941.

Per le suesposte, sommarie considerazioni il relatore esprime parere favorevole alla approvazione del disegno di legge in oggetto, le cui caratteristiche più salienti possono così riassumersi:

Il disegno di legge stabilisce i nuovi ruoli organici del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi, precisando che a tale personale si applicano le norme del testo unico delle disposizioni

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)75^a SEDUTA (12 ottobre 1961)

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il posto di direttore ginnico-sportivo è conferito mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i diplomati dagli istituti superiori di educazione fisica.

Il personale della carriera di concetto dei servizi antincendi svolge, sotto la direzione del personale del ruolo tecnico della carriera direttiva, compiti tecnico-amministrativi, e provvede agli adempimenti che gli vengono affidati.

Per l'ammissione a concorsi, per la nomina nella carriera di concetto, oltre ai requisiti generali stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono prescritti i seguenti requisiti particolari: diploma di geometra o perito tecnico industriale; età che non deve superare gli anni trenta, salvo i benefici di legge, ma con il limite massimo di anni trentacinque; aver assolto gli obblighi di leva; statura non inferiore a metri uno e sessantacinque; piena ed incondizionata idoneità fisica.

Vengono stabiliti i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio dei vari gradi.

Sono fissate le indennità di servizio speciale corrispondente ad ogni grado.

Infine sono stabilite norme transitorie di applicazione, precisando che la legge ha effetto dal 1° luglio 1961.

Con l'articolo 25 si prevedono i mezzi finanziari per l'attuazione della legge.

Il vostro relatore, mentre si riserva di darvi ulteriori chiarimenti in sede di discussione degli articoli, informa che la Commissione finanze e tesoro ha espresso il suo parere, così formulato:

« La 5^a Commissione non ha nulla da osservare per la parte di sua competenza ».

G I A N Q U I N T O . Nell'articolo 11 si parla di « indennità di servizio speciale antincendi ». In che cosa consiste?

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta di un'indennità concessa a tutti gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in considerazione dei compiti che essi quotidianamente svolgono

in condizioni particolarmente difficili, con rischio e pericolo della vita.

G I A N Q U I N T O . Noto che l'indennità cambia a seconda che si tratti di celibi o di ammogliati. Perché?

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'indennità è stata stabilita con le stesse modalità previste per gli ufficiali delle Forze armate e per i funzionari di Pubblica sicurezza, anche se la misura è diversa, pur conservando le stesse proporzioni fra le varie qualifiche.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I ruoli organici del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi sono stabiliti dalle tabelle annesse alla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Al direttore ginnico-sportivo ed al personale della carriera di concetto si applicano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

Il direttore ginnico-sportivo cura, attraverso l'insegnamento della educazione fisica e la sorveglianza sulle esercitazioni ginnico-sportive, la preparazione fisica professionale dei vigili del fuoco.

(È approvato).

Art. 4.

Il posto di direttore ginnico-sportivo è conferito mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i diplomati degli Istituti superiori di educazione fisica previsti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, e coloro che siano forniti di titolo corrispondente conseguito secondo l'ordinamento anteriore alla legge stessa.

(È approvato).

Art. 5.

Il personale della carriera di concetto dei servizi antincendi svolge, sotto la direzione del personale del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi, compiti tecnico-amministrativi e provvede agli adempimenti che ad esso vengono affidati.

Nell'espletamento dei propri compiti ha la responsabilità della corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti.

(È approvato).

Art. 6.

Per l'ammissione ai concorsi per la nomina nella carriera di concetto, oltre ai requisiti generali stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono prescritti i seguenti requisiti particolari:

a) diploma di geometra o perito tecnico industriale;

b) età che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni: tale limite non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35;

c) aver assolto agli obblighi di leva;

d) statura non inferiore a metri 1,65;

e) piena ed incondizionata idoneità fisica.

All'accertamento dell'idoneità fisica procede, prima degli esami scritti, una commissione medica, composta da un impiegato della carriera direttiva del ruolo medici del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a quella di medico provinciale capo, designato dal predetto Dicastero e da due medici da nominarsi dal Ministro dell'interno.

Il giudizio della commissione medica è definitivo.

A parità di merito e di requisiti i sottufficiali, vigili scelti e vigili sia permanenti che volontari, in servizio continuativo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, hanno le precedenza ai fini della nomina nella carriera di cui al primo comma.

(È approvato).

Art. 7.

I vice coadiutori, dopo aver frequentato un corso di formazione presso le Scuole centrali antincendi della durata di 3 mesi, completano il servizio di prova presso i Corpi dei vigili del fuoco, ai quali sono assegnati al termine del corso stesso.

(È approvato).

Art. 8.

L'articolo 2 della legge 14 marzo 1958, n. 251, è sostituito dal seguente:

« Il personale del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi cessa dal servizio ed è collocato a riposo di ufficio quando abbia raggiunto i seguenti limiti di età:

Ispettore generale capo e	
ispettore generale	anni 65
Ispettore capo	» 64
Ispettore superiore	» 62
Primo ispettore	» 58
Ispettore	» 55

Il personale della carriera di concetto dei servizi antincendi cessa dal servizio ed è

collocato a riposo d'ufficio quando abbia raggiunto i seguenti limiti di età:

Coadiutore principale	anni 62
Primo coadiutore	» 58
Coadiutore, coadiutore aggiunto e vice coadiutore	» 55

Per il trattamento di quiescenza, ordinario o privilegiato, valgono le norme in vigore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

La liquidazione della pensione è effettuata in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e della legge 11 luglio 1956, n. 734, e successive modificazioni ».

(È approvato).

Art. 9.

Le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 ottobre 1947, n. 1254, circa la forza organica da tenersi in via transitoria presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono abrogate anche per quanto riguarda gli ufficiali volontari in servizio continuativo.

(È approvato).

Art. 10.

Al personale della carriera di concetto è estesa la norma di cui all'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, circa il procedimento e le sanzioni disciplinari.

(È approvato).

Art. 11.

L'indennità di servizio speciale antincendi, prevista dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, in favore del personale della carriera direttiva dei servizi antincendi, è stabilita, a decorrere dall'entrata in vigore del-

la presente legge, nelle seguenti misure annue lorde:

	Celibi	Ammogliati
Ispettore generale capo	L. 220.000	L. 320.000
Ispettore generale	» 210.000	» 310.000
Ispettore capo	» 200.000	» 300.000
Ispettore superiore	» 180.000	» 280.000
Primo ispettore	» 155.000	» 255.000
Ispettore	» 130.000	» 230.000

Per il personale della carriera di concetto, l'indennità di servizio speciale antincendi, prevista per il personale del soppresso ruolo transitorio dall'articolo 52 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è stabilita nelle seguenti misure annue lorde:

	Celibi	Ammogliati
Coadiutori principali	L. 125.000	L. 210.000
Primi coadiutori	» 105.000	» 190.000
Coadiutori	» 95.000	» 170.000
Coadiutori aggiunti e vice coadiutori	» 80.000	» 150.000

L'indennità suddetta è computabile, agli effetti della pensione, limitatamente alle misure fissate, per le singole qualifiche, dagli articoli 10, per il personale della carriera direttiva, e 52, per quello della carriera di concetto, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, salvo gli aumenti portati dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, numero 767; non è, invece, computabile, agli stessi effetti, per gli ispettori in prova ed i vice coadiutori in prova.

L'indennità stessa è computabile, agli effetti della pensione, per l'ispettore generale capo limitatamente alla misura di lire 2.500 annue e per i coadiutori principali limitatamente alla misura di lire 800 annue.

(È approvato).

Art. 12.

Il posto di direttore sanitario previsto dall'articolo 4, primo comma, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e compreso nel quadro

8 annesso al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, è soppresso.

Le attribuzioni attualmente affidate da disposizioni legislative o regolamentari all'ispettore sanitario saranno espletate da un funzionario della carriera direttiva del ruolo medici del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a quella di medico provinciale capo, da nominarsi di volta in volta, con decreto del Ministero dell'interno su designazione del Ministero della sanità.

(È approvato).

NORME TRANSITORIE

Art. 13.

Nella prima applicazione della presente legge, il posto nel ruolo di direttore ginnico-sportivo è conferito nel coefficiente 402 mediante concorso per titoli tra il personale di ruolo dei servizi antincendi appartenente al ruolo della carriera direttiva ed al ruolo ad esaurimento della carriera di concetto, che rivesta la qualifica di ispettore o di coadiutore ed abbia compiuto complessivamente almeno 12 anni di effettivo servizio nella rispettiva carriera e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 4.

(È approvato).

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso di cui al precedente articolo è composta:

da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

da due docenti dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma;

da due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica di consigliere.

(È approvato).

Art. 15.

Nella prima applicazione della presente legge, e per la durata di un triennio, le promozioni alle qualifiche di ispettore capo e di ispettore generale, vengono conferite per merito comparativo tra il personale che abbia prestato servizio nella qualifica inferiore per un periodo di tempo pari almeno alla metà di quello minimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1953, n. 3.

(È approvato).

Art. 16.

Nella prima applicazione della presente legge e per la durata di un triennio i posti vacanti nelle varie qualifiche della carriera direttiva vengono attribuiti esclusivamente con promozioni per merito comparativo.

Ai sensi del precedente comma potrà essere scrutinato tutto il personale che abbia raggiunto una permanenza nella qualifica inferiore a quella da attribuire pari almeno alla metà di quella minima prevista dalla vigente legislazione.

(È approvato).

Art. 17.

Nella prima attuazione della presente legge i primi coadiutori, i coadiutori ed i coadiutori aggiunti del soppresso ruolo transitorio della carriera di concetto dei servizi antincendi sono inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo tecnico della carriera di concetto, di cui al precedente articolo 1, conservando l'anzianità acquisita nel ruolo di appartenenza.

(È approvato).

Art. 18.

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la promozione a primo coadiutore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati inquadrati ai sensi del precedente articolo, quando abbiano compiuto complessivamente tre anni di effettivo servizio nella qualifica di coadiutore o in quella corrispondente del soppresso ruolo transitorio.

(È approvato).

Art. 19.

Al personale della carriera direttiva che, precedentemente alla immissione in carriera abbia prestato servizio quale ufficiale volontario in servizio continuativo, è estesa la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 14 marzo 1958, n. 251, circa il riscatto del servizio prestato in tale qualifica, con le modalità previste dal decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262.

(È approvato).

Art. 20.

Per il personale della carriera di concetto inquadrato ai sensi del precedente articolo 11 che, alla data del 1° luglio 1956, esercitava le funzioni di coadiutore principale, coadiutore e coadiutore aggiunto si applicano, per quanto riguarda i limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo d'ufficio, le norme di cui alla legge 16 febbraio 1958, n. 46.

(È approvato).

Art. 21.

L'inquadramento degli ufficiali volontari previsto dall'articolo 4 della legge 14 marzo 1958, n. 251, può essere effettuato anche nei confronti di coloro che, in servizio continuativo alla data di entrata in vigore della legge predetta, abbiano compiuto il periodo minimo di sei mesi di servizio continuativo in

data posteriore a quella dell'entrata in vigore della legge stessa.

Qualora l'ammontare netto mensile dello stipendio attribuito agli ufficiali volontari inquadrati nei ruoli tecnici dei servizi antincendi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 marzo 1958, n. 251, e del precedente comma, risulti inferiore all'ammontare mensile netto dello stipendio corrisposto anteriormente all'inquadramento stesso, la differenza è conservata quale assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendi a qualsiasi titolo.

(È approvato).

Art. 22.

Gli ufficiali volontari in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'ammissione in carriera a prescindere dai limiti di età.

(È approvato).

Art. 23.

I posti recati in aumento dalle tabelle organiche annesse alla presente legge nella qualifica di ispettore generale riassorbono i posti in soprannumero conferiti nella qualifica stessa per effetto della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

(È approvato).

Art. 24.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1960.

(È approvato).

Art. 25.

Alla spesa annua di lire 75.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, concernente il fondo destinato a sopperire agli

oneri di carattere ordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

TABELLA A

MINISTERO DELL'INTERNO

SERVIZI ANTINCENDI

CARRIERA DIRETTIVA

Ufficiali del ruolo tecnico.

Coefficiente	Qualifica	Organico
900	Ispettore generale capo	N. 1
670	Ispettore generale . . .	» 10
500	Ispettore capo . . .	» 22
402	Ispettore superiore . .	» 32
271	Ispettore	} » 125
325	Primo ispettore	
Totale		N. 190
402	} Direttore ginnico-sportivo (a)	
325		
271		
229		

a) Conseguono il coefficiente 271 dopo due anni di effettivo servizio e quelli 325 e 402 rispettivamente dopo 7 anni di effettivo servizio, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

(È approvata).

TABELLA B

MINISTERO DELL'INTERNO

SERVIZI ANTINCENDI

CARRIERA DI CONCETTO

Coefficiente	Qualifica	Organico
402	Coadiutore principale	N. 5
325	Primo coadiutore . . .	» 20
271	Coadiutore	» 30
229	Coadiutore aggiunto . .	} » 55
302	Vice coadiutore	
Totale		N. 110

(È approvata).

BUSONI. Dichiaro che approveremo senz'altro questo provvedimento perchè ci rendiamo conto della sua necessità e anche perchè abbiamo ricevuto, come tutti credo, varie sollecitazioni per la sua discussione.

Tuttavia, riteniamo che nel disegno di legge vi siano imperfezioni che dovrebbero essere in avvenire riguardate e corrette e soprattutto c'è un punto sul quale ritengo di dover richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori. Infatti, perderanno il diritto di continuare ad essere dirigenti coloro che non hanno i titoli di studio richiesti.

In considerazione del fatto che si tratta di elementi che da molti anni coprono i posti in questione, credo che la Commissione potrebbe esprimere al Governo il desiderio che, nei limiti del possibile, ci si renda conto delle posizioni raggiunte che, a mio avviso, dovrebbero essere mantenute ferme fino al termine del servizio di questi elementi.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non è possibile mantenere dove sono le persone cui si riferisce il senatore Busoni perchè un geometra non può svolgere le mansioni di un ingegnere.

Anche recentemente a Reggio Emilia, dove stava crollando un edificio — e al posto dell'ingegnere in ferie era andato il vice — il Prefetto chiese che fosse mandato un ingegnere e non un geometra.

Quello che posso assicurare è che nel sistemare questo personale, che indubbiamente ha diritto ad un particolare riguardo per aver prestato funzioni più elevate di quelle che gli competevano, si userà tutto il possibile senso di umanità.

Del resto tutti gli elementi, tranne nove, hanno già trovato sistemazione.

PRESIDENTE, *ff. relatore*. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.
(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Norme interpretative ed integrative della legge 6 marzo 1958, n. 199, relativa alla devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle at-

tribuzioni statali in materia alimentare »
(1503) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme interpretative ed integrative della legge 6 marzo 1958, n. 199, relativa alla devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare », già approvato dalla Camera dei deputati.

P E L L E G R I N I . Signor Presidente, essendo sorte delle contestazioni in merito all'articolo 5 del disegno di legge in esame, trattandosi di una norma che non figurava originariamente nel testo di iniziativa governativa presentato alla Camera dei deputati, chiedo che la discussione del provvedimento

sia rinviata, al fine di consentire che il nostro Gruppo abbia modo di prendere in esame l'opportunità di proporre la soppressione del suddetto articolo.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo non ha motivo per opporsi alla richiesta formulata dal senatore Pellegrini.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, rinvio la discussione del disegno di legge ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni Parlamentari